

dei sussidiati, cesserà intieramente quando non sia più in vita alcuno di essi.

Art. 2.

La Camera di commercio ed arti di Genova concorrerà annualmente con due decimi della spesa totale, il municipio di Genova con due decimi e la provincia di Genova con un decimo.

Art. 3.

Provvederà alla iscrizione, all'assegnamento e alla distribuzione dei sussidi, la Commissione istituita dall'articolo 4 della citata legge 23 marzo 1879, n. 4878.

**Proposta di legge
d' iniziativa del deputato Di Scalea.**

Art. 1.

La frazione di Bompensiere ora aggregata al Comune di Montedoro (provincia di Caltanissetta) è costituita in comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale a tutte le disposizioni che conseguono dalla presente legge.

**Proposta di legge
d' iniziativa del deputato Compans.**

Articolo unico.

Agli impiegati nelle ferrovie dello Stato, provenienti dalle Società Mediterranea, Adriatica e Sicula, verranno computati, per gli effetti della pensione, gli anni di servizio militare prestato sotto le armi; venendo così ad essere equiparati agli altri impiegati governativi.

**Proposta di legge
d' iniziativa del deputato Rizza.**

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica di lire 900,000.

Art. 2.

Il ricavato netto della tombola, in proporzione degli abitanti, andrà ad esclusivo vantaggio degli istituendi ospedali di quelle città.

**Proposta di legge
d' iniziativa del deputato Morpurgo.**

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 15 luglio 1906, n. 327, è così modificato:

« Saranno esonerati dall'obbligo della pratica e dell'esame pratico coloro i quali avendo uno dei titoli indicati alla lettera c dell'articolo 2, esercitano le funzioni di ragioniere all'attuazione della legge ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima sarebbe quella dell'onorevole Barzilai, che ieri fu rimessa ad altra seduta, e che rimane ancora nell'ordine del giorno. La metteremo in calce dell'ordine del giorno stesso.

Quella che segue, dell'onorevole Comandini, deve essere ugualmente rimessa ad altra seduta.

L'onorevole Colonna Di Cesardò interroga il ministro del tesoro « sulla necessità di autorizzare e invitare la Banca d'Italia e i Banchi di Napoli e di Sicilia a pubblicare gli elenchi dei depositi, che, anteriormente al terremoto del 28 dicembre 1908, si trovavano presso le sedi o agenzie situate nelle regioni dal terremoto colpite ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Al Governo non è sfuggita l'importanza e la necessità del provvedimento su cui richiama l'attenzione l'onorevole interrogante.

Ma per l'indole delicata della materia, per le disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti degli Istituti di emissione le quali vietano tassativamente di dare notizie a terzi dei depositi presso di loro esistenti, e per la natura speciale di taluni depositi, come, ad esempio, quelli presso la Cassa di risparmio ed il Monte di pietà del Banco di Napoli che sebbene iscritti ad un nome sono al portatore, si sono incontrate difficoltà di carattere giuridico.

Il Governo sta avvisando ai mezzi più acconci per ovviare a queste difficoltà ed a tal fine ha anche creduto di interrogare i detti Istituti per stabilire, d'accordo con essi, le disposizioni più atte a raggiungere l'intento.